

6.3 I.V.A.

L'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile se definitivamente non recuperabile. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno dichiarare in sede di presentazione della domanda di contributo con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui si chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata dagli stessi in detrazione.

L'aliquota IVA ammessa è quella vigente al momento della concessione del contributo.